EUROPEAN MASONIC CONFEDERATION
OF GREAT RI-BUILDERS OSIRIS – HIRAM ABIF

REGOLAMENTO INTERNO INTERNAZIONALE

Ordo ab Chao – Lux ex Tenebris

DATA DI APPROVAZIONE: 12 OTTOBRE 2025

Il presente Regolamento attua lo Statuto Internazionale della Confederazione quale struttura di coordinamento istituzionale e massonico tra Obbedienze autonome. Non istituisce un ente giuridico autonomo, non crea un patrimonio confederale e non attribuisce alle cariche confederali poteri di rappresentanza legale degli enti delle Obbedienze.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure operative per l'attuazione dello Statuto Internazionale della Confederazione.

2. Il Regolamento vincola gli organi e i rappresentanti confederali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite e si applica ai membri nei limiti degli impegni assunti con l'adesione.

3. In caso di contrasto tra Regolamento e Statuto prevale lo Statuto. Le deliberazioni degli organi devono essere conformi a entrambi.

Art. 2 – Natura della Confederazione e assenza di ente autonomo

1. La Confederazione opera quale struttura internazionale di coordinamento e cooperazione massonica e istituzionale e non intende costituire un ente giuridico autonomo.

2. Ogni Obbedienza aderente conserva la propria identità, autonomia, ordinamento e il proprio ente giuridico di riferimento, ove esistente.

3. Il Regolamento non istituisce sede legale, patrimonio autonomo, conto intestato a un ente confederale, personale dipendente confederale o poteri di rappresentanza legale in capo agli organi della Confederazione.

4. Gli eventuali effetti verso terzi e gli obblighi assunti da una singola Obbedienza o da un suo ente restano regolati dagli atti sottoscritti e dalla legge applicabile.

Art. 3 – Interpretazione e lealtà confederale

Le disposizioni sono interpretate secondo buona fede, lealtà, autonomia dei membri, imparzialità, trasparenza e rispetto delle finalità confederali. Le lacune procedurali sono risolte dal Consiglio in via provvisoria e sottoposte alla prima Assemblea utile, senza modificare lo Statuto.

TITOLO II – ADESIONE, CREDENZIALI E REGISTRO

Art. 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda di adesione è indirizzata al Segretariato Confederale e sottoscritta dal rappresentante autorizzato della realtà richiedente.

2. Deve indicare denominazione, categoria richiesta, Paese o area di riferimento, recapiti istituzionali, nome e funzione del rappresentante e dichiarazione di adesione allo Statuto e ai principi confederali.

3. Sono allegati, ove esistenti e legittimamente condivisibili, statuto o documento equivalente, prova della designazione del rappresentante e una breve presentazione della realtà richiedente.

4. Il Segretariato può chiedere chiarimenti pertinenti, evitando richieste non necessarie di informazioni riservate.

Art. 5 – Istruttoria e decisione

1. Il Segretariato verifica la completezza formale e trasmette il fascicolo al Consiglio.

2. Il Consiglio può chiedere integrazioni e formula una proposta motivata di ammissione, diniego o ammissione in qualità diversa da quella richiesta.

3. La decisione compete all'Assemblea, salvo ammissione provvisoria espressamente autorizzata dallo Statuto. Ogni ammissione provvisoria è sottoposta a ratifica nella prima Assemblea utile.

4. Il Segretariato comunica l'esito per iscritto e aggiorna il registro dei membri.

Art. 6 – Registro confederale

1. Il Segretariato tiene un registro istituzionale con denominazione del membro, categoria, data di ammissione, recapiti ufficiali, rappresentante accreditato e stato dell'adesione.

2. Il registro non è un registro pubblico né sostituisce registri civili o statali.

3. I membri comunicano le variazioni entro trenta giorni. Le informazioni sono utilizzate per finalità confederali e custodite con riservatezza proporzionata.

Art. 7 – Rappresentanti e credenziali

1. Ogni membro comunica per iscritto i nominativi dei propri delegati, la funzione ricoperta e l'eventuale attribuzione dei voti.

2. Le credenziali sono trasmesse di norma almeno sette giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza possono essere presentate fino all'apertura dei lavori, se verificabili.

3. La sostituzione di un delegato è comunicata per iscritto prima della votazione interessata.

4. I delegati agiscono in base al mandato ricevuto dal proprio membro e non possono impegnare giuridicamente gli enti delle altre Obbedienze.

TITOLO III – ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8 – Convocazione

1. La convocazione è inviata dal Presidente tramite il Segretariato con il termine previsto dallo Statuto e contiene data, ora, modalità di partecipazione, ordine del giorno, documenti e istruzioni per l'accreditamento.

2. Le richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno sono inviate al Segretariato almeno quindici giorni prima, ove compatibile con i termini di convocazione.

3. Gli argomenti non inseriti non possono essere oggetto di deliberazione, salvo quanto consentito dallo Statuto.

Art. 9 – Verifica delle presenze e apertura dei lavori

1. Il Segretariato prepara l'elenco dei membri aventi diritto, dei delegati accreditati e dei voti spettanti a ciascun membro.

2. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo la verifica del quorum. Eventuali contestazioni sulle credenziali sono decise dall'Assemblea prima di affrontare gli altri punti.

3. Il verbale registra il quorum iniziale e gli eventuali cambiamenti rilevanti durante la riunione.

Art. 10 – Svolgimento e verbalizzazione

1. Il Presidente dirige i lavori e assicura la possibilità di intervenire in modo ordinato ed equo.

2. Per ciascun punto il Presidente riassume la proposta, concede gli interventi e formula il testo da porre ai voti.

3. Il verbale riporta data e modalità della riunione, partecipanti, deleghe, questioni preliminari, testo delle deliberazioni e risultati delle votazioni.

4. Il verbale è approvato nella seduta stessa o nella successiva, secondo quanto deliberato, e conservato dal Segretariato.

Art. 11 – Modalità di voto

1. I voti sono espressi in modo palese, salvo scrutinio segreto previsto dallo Statuto o richiesto secondo le sue disposizioni.

2. Il voto può essere espresso da remoto attraverso modalità che consentano di verificare l'identità del delegato e l'unicità del voto.

3. Il Segretariato comunica prima di ciascuna votazione il numero dei voti validi presenti. Le astensioni sono registrate separatamente e non sono conteggiate tra i voti validamente espressi.

4. In caso di errore tecnico che possa influire materialmente sull'esito, il Presidente sospende la votazione e dispone la ripetizione con modalità verificabili.

Art. 12 – Elezioni

1. Il Consiglio o il Segretariato, secondo mandato, comunica le candidature ricevute e verifica che i candidati abbiano accettato la candidatura.

2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Presidente nomina due scrutatori tra i delegati non candidati, salvo che l'Assemblea disponga diversamente.

3. Gli scrutatori verificano le schede o il sistema di voto, effettuano lo scrutinio e comunicano il risultato da inserire a verbale.

4. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta dallo Statuto, si procede al turno successivo secondo l'articolo 19 dello Statuto.

Art. 13 – Riunioni telematiche

1. L'avviso di convocazione indica piattaforma, modalità di accesso e procedura per chiedere la parola e votare.

2. I partecipanti devono essere identificabili. È vietata la diffusione non autorizzata della riunione o della documentazione riservata.

3. In caso di interruzione tecnica, il Presidente può sospendere la seduta; se non è possibile ristabilire condizioni di partecipazione e voto affidabili, rinvia i punti non trattati.

TITOLO IV – CONSIGLIO E CARICHE CONFEDERALI

Art. 14 – Convocazione e lavori del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio con un preavviso ordinario di almeno sette giorni, indicando ordine del giorno e documenti. Per urgenza motivata il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore.

2. Il Consiglio può riunirsi da remoto o in forma mista. Le deliberazioni e gli eventuali dissensi sono registrati nel verbale.

3. Un terzo dei consiglieri può chiedere per iscritto la convocazione; il Presidente provvede entro un termine ragionevole.

Art. 15 – Deleghe e limiti di potere

1. Ogni delega del Presidente o del Consiglio deve essere scritta, indicare oggetto, durata e limiti, ed essere conservata dal Segretariato.

2. Nessuna carica confederale può impegnare un'Obbedienza o il suo ente giuridico senza un'autorizzazione specifica rilasciata da quel soggetto secondo le proprie regole.

3. Le dichiarazioni pubbliche in nome della Confederazione sono rilasciate dal Presidente o da un portavoce autorizzato, nel rispetto delle deliberazioni confederali.

4. Le cariche confederali non possono presentare la Confederazione come autorità statale, soggetto diplomatico o ente giuridico autonomo.

Art. 16 – Conflitto d'interessi

1. Chi partecipa a una deliberazione e ha un interesse personale diretto deve dichiararlo prima della discussione.

2. L'organo decide se l'interessato possa fornire chiarimenti; questi non partecipa alla decisione né al voto, salvo che la natura della questione richieda una diversa misura di garanzia.

3. La dichiarazione e l'astensione sono riportate nel verbale.

Art. 17 – Passaggio di consegne

Alla cessazione dell'incarico, il titolare consegna al successore o al Segretariato, entro trenta giorni, gli atti, i verbali, i recapiti istituzionali, i documenti e i beni eventualmente ricevuti per il servizio confederale. Le credenziali personali non sono trasferite; gli accessi istituzionali sono aggiornati in sicurezza.

TITOLO V – AMBASCIATORI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 18 – Nomina e mandato degli Ambasciatori

1. La nomina è formalizzata con atto scritto che riporta nome, territorio o ambito, durata, funzioni, limiti e organo che ha deliberato.

2. L'Ambasciatore favorisce contatti e cooperazione, informa periodicamente il Consiglio e trasmette una relazione annuale sintetica.

3. Non può sottoscrivere trattati, concedere riconoscimenti, assumere impegni economici o parlare a nome di un'Obbedienza senza mandato scritto distinto.

4. La qualifica è confederale e non costituisce accreditamento diplomatico statale.

Art. 19 – Commissione per le Relazioni Europee e Internazionali

1. La Commissione opera sulla base del mandato conferito dal Consiglio o dall'Assemblea.

2. Predispone proposte di cooperazione, coordina i contatti con le rappresentanze e mantiene un calendario delle iniziative internazionali.

3. L'Alto Commissario coordina i lavori e riferisce al Consiglio. Non può assumere impegni per conto degli enti delle Obbedienze.

4. I contatti e gli accordi rilevanti sono documentati e conservati dal Segretariato.

Art. 20 – Trattati di amicizia e protocolli

1. Ogni proposta di trattato o protocollo è corredata da una nota che ne espone scopo, parti, impegni, durata ed eventuale procedura di cessazione.

2. L'organo competente approva il testo prima della firma. Il firmatario deve disporre di mandato scritto.

3. L'atto precisa che non crea subordinazione o fusione tra le parti, salvo che esse concordino espressamente altro nei limiti delle rispettive competenze.

4. L'originale o la copia ufficiale è conservata nell'archivio confederale.

TITOLO VI – ETICA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 21 – Segnalazioni

1. Le segnalazioni di presunte violazioni sono presentate per iscritto al Segretariato o all'Alta Corte Etica e devono descrivere i fatti e, ove possibile, indicare gli elementi disponibili.

2. Le segnalazioni anonime possono essere valutate solo se contengono informazioni specifiche e verificabili; non costituiscono da sole prova sufficiente per una sanzione.

3. Le informazioni sono condivise soltanto con chi deve trattarle, nel rispetto della riservatezza e del diritto di difesa.

Art. 22 – Istruttoria e garanzie

1. L'organo competente verifica preliminarmente che la questione rientri nelle competenze confederali.

2. La persona o il membro interessato riceve comunicazione dei fatti contestati e un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni, salvo diversa urgenza motivata e compatibile con il diritto di difesa.

3. Chi sia coinvolto direttamente nella vicenda non partecipa all'istruttoria o alla decisione.

4. Le misure provvisorie devono essere necessarie, proporzionate, motivate e soggette a riesame.

Art. 23 – Alta Corte Etica Confederale

1. L'Alta Corte opera in autonomia rispetto al Consiglio nei casi di sua competenza.

2. Le istanze sono assegnate a componenti imparziali. Ogni componente dichiara eventuali conflitti d’interesse e si astiene quando necessario.

3. Le decisioni sono motivate e comunicate alle parti. L’eventuale riesame segue le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento specifico dell’Alta Corte.

4. L’Alta Corte non esercita giurisdizione statale e non decide su materie rituali riservate alle Obbedienze, salvo consenso espresso e nei limiti ammessi.

Art. 24 – Conciliazione

1. Prima di avviare una procedura contenziosa interna, le parti sono invitate, ove appropriato, a un tentativo di conciliazione.

2. Il conciliatore è scelto di comune accordo o designato dall’organo competente e deve essere imparziale.

3. Gli accordi raggiunti sono riportati per iscritto e sottoscritti dalle parti o dai rispettivi rappresentanti autorizzati.

4. La conciliazione non limita l’accesso alle autorità competenti quando previsto dalla legge.

TITOLO VII – SPESE COMUNI, DOCUMENTI E COMUNICAZIONE

Art. 25 – Principio di assenza di patrimonio confederale

1. La Confederazione non dispone di patrimonio autonomo, non raccoglie fondi in nome di un ente confederale e non apre conti intestati a un soggetto giuridico confederale.

2. Le spese necessarie a iniziative comuni sono preventivamente concordate per iscritto dalle Obbedienze che intendono partecipare.

3. L’accordo individua l’iniziativa, il preventivo, la ripartizione dei costi, il soggetto che sosterrà o anticiperà le spese, i documenti da conservare e le modalità di rendicontazione.

4. La partecipazione a un’iniziativa non comporta automaticamente l’obbligo di contribuire alle spese per le Obbedienze che non abbiano aderito all’accordo.

Art. 26 – Autorizzazione e documentazione delle spese

1. Le spese sono sostenute dall’Obbedienza o dall’ente giuridico che le abbia accettate espressamente, secondo le proprie regole e la legge applicabile.

2. Nessun Presidente, consigliere, Ambasciatore o altro incaricato può assumere obbligazioni economiche in nome della Confederazione.

3. I documenti di spesa sono conservati dal soggetto che sostiene la spesa; copia della rendicontazione concordata è trasmessa al Segretariato per l’archivio istituzionale.

4. Eventuali rimborsi devono essere preventivamente autorizzati, documentati e conformi alle regole del soggetto che li effettua.

Art. 27 – Contributi volontari per iniziative

1. L’Assemblea può formulare proposte di contribuzione per specifiche iniziative. La proposta non diventa obbligatoria per un membro fino alla sua accettazione espressa.

2. L’accettazione indica importo o criterio di calcolo, finalità, scadenza, soggetto destinatario e modalità di rendicontazione.

3. Il contributo non crea un fondo confederale né trasferisce la titolarità delle risorse a un soggetto autonomo; la gestione segue l’accordo scritto e la normativa applicabile.

Art. 28 – Archivio e documenti ufficiali

1. Il Segretariato conserva Statuto, Regolamento, verbali, nomine, trattati, protocolli e comunicazioni ufficiali.

2. Gli originali cartacei restano presso il soggetto o la persona incaricata della custodia, secondo un verbale di consegna; copie digitali possono essere conservate nell’archivio istituzionale.

3. La custodia dell’archivio non attribuisce al Segretariato personalità giuridica o titolarità di un patrimonio confederale.

4. L’accesso è consentito ai soggetti autorizzati e limitato quanto necessario per proteggere informazioni riservate.

Art. 29 – Comunicazioni ufficiali e segni distintivi

1. Le comunicazioni ufficiali sono diffuse dal Presidente, dal Segretariato o da soggetti espressamente autorizzati.

2. Il nome, il logo, il sigillo e gli altri segni confederali sono utilizzati esclusivamente per finalità coerenti con le decisioni degli organi.

3. È vietato presentare nomine interne come accreditamenti diplomatici statali o dichiarare che la Confederazione sia un ente giuridico autonomo.

4. Le comunicazioni che riguardano una singola Obbedienza devono essere autorizzate da quest'ultima.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Proposte di modifica del Regolamento

1. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio o da almeno un terzo dei membri effettivi aventi diritto di voto.

2. Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea secondo le regole generali di voto previste dallo Statuto, salvo che la proposta comporti una modifica statutaria, nel qual caso si applicano le maggioranze previste per lo Statuto.

3. Il testo aggiornato è trasmesso ai membri e conservato dal Segretariato con indicazione della data di approvazione.

Art. 31 – Coordinamento con la Carta Confederale

Il Regolamento è applicato in modo coerente con lo Statuto Internazionale e con la Carta Confederale approvata il 12 ottobre 2025. In caso di contrasto con lo Statuto prevale lo Statuto; la Carta conserva la propria funzione istituzionale secondo il contenuto e la deliberazione con cui è stata approvata.

Art. 32 – Entrata in vigore e revisione

1. Il presente Regolamento reca la data di approvazione del 12 ottobre 2025, la medesima della Carta Confederale. La sua efficacia interna decorre secondo la deliberazione e gli atti confederali pertinenti.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore, il Consiglio presenta all'Assemblea una relazione sull'applicazione del Regolamento e propone eventuali modifiche necessarie.

3. Il Regolamento non può essere interpretato come costituzione di un ente giuridico autonomo o come attribuzione di poteri legali di rappresentanza degli enti delle Obbedienze.